

Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni
Sede Legale in Italia - Autorizzata con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)

Prodotto: StoricAuto Ed. 7/2015 Agg. 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale e perdite pecuniarie con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi e a corrispondere le perdite pecuniarie.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **TUTELA LEGALE**
Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'assicurato per vertenze conseguenti a fatti connessi alla circolazione stradale, compresa la partecipazione a gare di regolarità.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio. La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.
- ✓ **PERDITE PECUNIARIE**
Indennizzo spese di traino in Italia ed all'estero; recupero del veicolo a seguito furto.
- ✓ La Compagnia, per il pagamento delle perdite pecuniarie, interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicolo non identificato in polizza (polizza su targa)
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

Chi non è assicurato?

- ✗ Conducente di veicolo non identificato in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Vertenze con compagnie di assicurazione per polizze A.R.D. – C.V.T.: la garanzia opera per infortuni per il caso morte o inabilità permanente.
- ! Formulazione di ricorsi e istanze per violazioni: strumentali alla definizione del sinistro in caso di incidente stradale.



Dove vale la copertura?

- ✓ Vertenze Contrattuali: Italia, Vaticano, S. Marino.
- ✓ Fatti derivanti dalla Circolazione Veicoli: mondo intero.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per un anno, salvo disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la polizza può essere disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata a/r, telefax con rapporto di trasmissione, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, fatto salvo quanto previsto dalle norme imperative di legge anche sopravvenute.

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, messa in liquidazione.

Facoltà di recesso: la Società o il Contraente ove consumatore possono recedere dal contratto entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia e/o pagamento di sinistro.